

REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO

Art. 1

Il Famedio, situato nel Cimitero Maggiore di Crema, è l'edificio destinato ad onorare in modo perpetuo la memoria dei cittadini cremaschi illustri o benemeriti che siano deceduti da almeno dieci anni, salvo casi straordinari.

Art. 2

Sono considerati cittadini cremaschi, ai fini delle onoranze al Famedio, oltre a coloro che vi siano nati o che siano stati a lungo residenti a Crema, anche coloro che si siano particolarmente distinti per opere realizzate nella città.

Art. 3

Cittadini illustri sono coloro che abbiano acquisito meriti per opere culturali, letterarie, scientifiche, artistiche, per l'impegno sociale o per atti insigni, o che si siano distinti particolarmente nella storia della nostra comunità.

Cittadini benemeriti sono coloro che abbiano conferito alla città particolare lustro e beneficio.

Art. 4

Gli onori del Famedio possono essere tributati ai cittadini di cui all'art. 1 accogliendone i resti mortali, oppure mediante l'iscrizione della lapide commemorativa.

Art. 5

È istituita una commissione consultiva, senza alcun onere per il comune, per le onoranze al Famedio composta dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato che la presiede; dall'Assessore alla Cultura; dal Direttore del Settore Cultura o funzionario dallo stesso delegato, che avrà funzione anche di Segretario verbalizzante, da tre consiglieri comunali, (indicati dai Capigruppo Consiliari) di cui uno in rappresentanza della minoranza e da un massimo di tre esperti nominati dal Sindaco.

La Commissione si insedia entro sessanta giorni dalla nomina e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

La Commissione si riunisce di regola almeno una volta all'anno.

Art. 6

La Commissione ha il compito:

- a) di controllare lo stato di conservazione del Famedio, formulando proposte per lavori di manutenzione o di abbellimento che fossero ritenuti necessari od opportuni;
- b) di proporre di propria iniziativa, fatto salvo il consenso dei familiari, l'ammissione di cittadini cremaschi alle onoranze del Famedio e di esprimere il proprio parere sulle proposte provenienti da altri;
- c) di promuovere nel Famedio manifestazioni, celebrazioni o cerimonie appropriate alla dignità del luogo e di esprimere parere vincolante sulle domande presentate da istituzioni, enti o associazioni per manifestazioni, celebrazioni o cerimonie da tenersi nel Famedio.

Art. 7

Le spese per la conservazione del Famedio e per le onoranze sono iscritte nel bilancio comunale tra le spese correnti e occorrendo tra le spese in conto capitale del Settore Lavori Pubblici.

www.AlboPretorionline.it 03/02/14